Sent. n. 149/2026 pubbl. il 10/11/2026
Rep. n. 172/2026 del 10/11/2026

R.G. 111-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

SEZIONE II CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 111-1/2026 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 05.05.2026 da **CASTALDO GREGORIO**, nato a [redacted], c.f. [redacted] e **PICCOLO ANNALISA**, nata a [redacted] c.f. [redacted] entrambi residente in residente in [redacted] elettivamente domiciliati in Marigliano, al Corso Umberto I, n. 381 presso lo studio dell'avv. Claudio Liguori e con l'ausilio dell' O.C.C. Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana, in persona del Gestore della crisi dott. Antonio Moltelo;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Gli istanti hanno depositato in data 05.05.2026 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII di carattere familiare.

Con decreto emesso in data 27.05.2026, il g.d. dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati, ordinando, tra l'altro: "*che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione*".

Con decreto del giorno 27.07.2026, lette le osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse al gestore veniva disposta la convocazione dei creditori per l'udienza del 01.10.2026

All'esito dell'udienza del 01.10.2026, il Tribunale si riservava.

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che "il *consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento*".

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII , nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione del gestore recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

Il gestore, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII "il *consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

a) gli istanti hanno depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare, in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCIII, secondo cui "*i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della Sezione III del capo II del CCII*": nel caso specifico, i ricorrenti sono conviventi e l'indebitamento ha un'origine in parte comune;
b) le parti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
c) le parti ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
d) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, di carattere familiare e

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

professionali, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della famiglia (pag.7-8 relazione gestore in atti);

e) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella relazione del gestore risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, il gestore, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

f) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il sig. Castaldo Gregorio è un lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato ed ha un reddito , al lordo delle cessioni / deleghe del quinto di euro 1.855,00 mensili circa, i ricorrenti sono titolari di una unità immobiliare, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 198.195,71 (al lordo del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.300,00 circa;

g) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta prevede la soddisfazione del 100% dei crediti prededucibili e privilegiati e la soddisfazione nella percentuale del 3% dei crediti chirografari mediante il pagamento di €. 540,00 dalla data di omologa del piano di ristrutturazione per n. 232 rate mensili (di cui l'ultima rata di €. 141,21) per un totale da destinare ai creditori di €. 124.881,21.

A seguito di rituale comunicazione, da parte del gestore, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII risultano pervenute osservazioni dai seguenti creditori:

IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.p.a., la quale , in via preliminare, ha quantificato l'importo residuo del debito in euro 27.000,00 richiedendo rimodulazione del piano in base alla precisazione del credito e, nel merito, si è opposta all'omologazione del piano per i seguenti motivi:

- "*non è dato comprendere le ragioni che avrebbero condotto allo stato di sovraindebitamento, ovvero quali possano definirsi vere e proprie circostanze "sopraggiunte" ed "imprevedibili" che avrebbero portato alle difficoltà economiche lamentate dai Consumatori*" , deducendo l'assenza di meritevolezza dei debitori in ragione dell'insussistenza di eventi "sopravvenuti" ed "imprevedibili" che avrebbero potuto giustificare lo stato di sovraindebitamento;

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

- compimento di atti in frode per non aver dichiarato, in sede di richiesta di finanziamento, l'esistenza di ulteriori e pregressi finanziamenti;
- eccessiva durata del piano proposto;
- mancata convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- natura privilegiata ex artt. 2745 e 2751 bis codice civile del credito di IBL banca s.p.a.;

ING BANK N.V., la quale si è opposta all'omologazione del piano presentato per i seguenti motivi:

- "il piano prevede il pagamento in prededuzione del compenso all'OCC all'atto dell'omologa in contrasto con le disposizioni del CCII";
- il piano proposto non tiene conto dei crediti prededucibili per la procedura esecutiva n. 115/2025 Tribunale di Nola allo stato sospesa e tra i costi della procedura (art. 68, comma 3, CCII) è stato inserito anche il compenso dell'Advisor Avv. Liguori, quantificato nell'importo di euro 6.153,11, che nel piano di ristrutturazione viene indicato come credito privilegiato "ex art. 2751 bis n. 2 c.c.",
- la consistenza del patrimonio immobiliare indicata dall'O.C.C. (art. 67, II comma, lettera b), desta qualche perplessità;
- il piano di ristrutturazione prevede il pagamento – a mezzo delle rate dalla numero 2 alla numero 206 - dell'importo complessivo di 98.819,33 euro (corrispondente al credito di cui al conteggio di ING BANK N.V. del 8/7/2025), ma non tiene conto degli interessi successivi;
- eccessiva durata del piano.

Tanto premesso, le contestazioni al piano formulate dai creditori, consistenti in censure di inammissibilità e/o convenienza del piano non si ritengono fondate per le seguenti ragioni.

Come è noto, ai sensi dell'art. 69 CCII "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se….ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Tale requisito di ammissibilità riprende, senza modificazioni, i recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori, il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi, introducendo importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012 e declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter) e prevedendo, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore non più l' assenza di colpa (il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebimento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) , ma l'esclusione di colpa grave, malafede o frode.

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

Emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: in sede di omologa, infatti, spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò non significa che il giudizio di meritevolezza sia del tutto estraneo alla ratio legis della riforma che, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza, ha chiarito che essa: 1) in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter); 2) in secondo luogo, non coincide più con l'assenza di colpa (ravvisabile laddove il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il proprio sovraindebimento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma con l'assenza di colpa grave, malafede o frode.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito "*ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica*

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte" (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il novellato disposto normativo di cui all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, oggi art. 69 CCII, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'OCC - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Tanto premesso, quanto al requisito dell'assenza di colpa grave nella causazione dell'indebitamento, il gestore, nella propria relazione ha riferito che "*Forte della stabilità economica, nel 2003 il Sig. Castaldo decideva di comprare insieme al coniuge Piccolo Annalisa un*

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

appartamento in [redacted] *da destinare a dimora abituale del proprio nucleo familiare, stipulando un mutuo di €. 73.000,00 con Banca Intesa. Successivamente nel 2007 detto muto venne surrogato con altro muto erogato da Banca Antonveneta (oggi MPS) del valore di €. 67.235,90. Nel 2018 considerato l'andamento dei tassi di interessi proposti dalle banche, decise di surrogare il mutuo stipulato con la Banca Antonveneta, con un nuovo mutuo (Mutuo Arancio) con ING Bank per €. 100.000,00 (importo erogato 97.750,00) oltre interessi, ad un tasso iniziale per le prime due rate di 2,28 % annuo nominale. Il prestito prevedeva il rimborso in 240 rate mensili di circa €. 519.25 per le prime 2 rate, per un totale da restituire di €. 124.620,17. Tutto sembrava andare il meglio per la famiglia del Sig. Castaldo, fino a quando nel 2020 accadde l'imponderabile con il manifestarsi del COVID 19 con conseguente lockdown e inizio della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), cassa integrazione che si protrae ancora oggi. Infatti le conseguenze del COVID ad inizio del 2021 provocano una forte crisi di mercato che ha interessato il settore merceologico di riferimento della* [redacted] *provocando una significativa riduzione della domanda nel comparto degli elettrodomestici… La cassa integrazione incide fortemente sul reddito mensile del Sig. Castaldo con inizio delle prime difficoltà economiche. In concomitanza con la riduzione del reddito dovuto alla cassa integrazione, iniziano a salire i tassi d'interesse delle banche. Il muto stipulato con ING Bank partito con una rata inziale nel 2018 di €. 519,00 circa, nei successivi anni registra un decremento dei tassi d'interesse portando la rata ad €. 480,00 circa (sembra essere stata la scelta giusta). Ad inizio Luglio 2022 purtroppo inizia la risalita dei tassi d'interesse che provocano un incremento della rata del muto fino ad arrivare a circa € 750,00 mensili. Nel 2018 stipula un ulteriore finanziamento di circa 35.000,00 con AGOS per effettuare dei lavori condominiali che comprendono il rifacimento del viale esterno dell'abitazione e lavori di ristrutturazione interna dell'abitazione. Il 16.11.2020 contrae un nuovo finanziamento con FINDOMESTIC BANCA per €. 43.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili di €. 538,40 per un totale da rimborsare di €. 64.608,00. Il finanziamento FINDOMESTIC è stato utilizzato una parte per l'estinzione del finanziamento stipulato nel 2018 con AGOS e la differenza pari a circa 6/7 euro come liquidità per il completamento dei lavori. Findomestic ha poi ceduto il proprio credito, a fronte dei mancati pagamenti, ad Axactor. Nel 2024 il sig. Castaldo ha stipulato un contratto di mutuo contro cessione del quinto con IBL di circa 18.000,00 rimborsabili in 120 rate mensili di €. 270,00 per un totale da rimborsare di 32.400,00 euro. Detto finanziamento fu utilizzato una parte per il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato e una parte per regolarizzare il mutuo stipulato con ING Bank. Purtroppo negli anni a seguire la situazione reddituale del Sig. Castaldo non migliorò a causa del protrarsi della cassa integrazione. Contemporaneamente*

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

all'aumento dei tassi d'interesse e al protrarsi della cassa integrazione il Sig. Castaldo non è più riuscito a sostenere gli impegni finanziari assunti".

Orbene, secondo quanto emerge dai documenti e dalla relazione del gestore, i ricorrenti si sono progressivamente indebitati in ragione della situazione familiare e abitativa, aggravata dall'aumento dei tassi di interesse dei mutui e dalle conseguenze lavorative dovute all'emergenza Covid che hanno determinato una riduzione del reddito disponibile; l'impossibilità di fare fronte regolarmente ai propri debiti risulta quindi determinato da eventi indipendenti dalla volontà del debitore, mentre il successivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta , pertanto, riconducibile alla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, che i ricorrenti hanno individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a far fronte alle esigenze familiari.

Pertanto, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, in quanto il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità.

Quanto all'asserito compimento di atti in frode per avere i ricorrenti dolosamente omesso di informare l'istituto bancario, al momento della richiesta di accesso al credito, della presenza di pregressi ulteriori finanziamenti e alle sue interferenze con la condizione ostativa di cui all'art. 69 comma 1 CCII si rileva quanto segue.

L'art. 69, comma 1, CCII preclude l'accesso alla procedura non per la mera inosservanza di regole di prudenza o per la semplice esistenza di dichiarazioni incomplete, ma quando il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Ne consegue che l'accertamento deve essere condotto con riferimento alla complessiva genesi dell'indebitamento e non può arrestarsi alla constatazione dell'omessa indicazione di precedenti finanziamenti, dovendosi verificare se tale condotta abbia concretamente contribuito alla formazione o all'aggravamento della situazione di sovraindebitamento.

In tale prospettiva, il creditore che invochi la ricorrenza della condizione ostativa è tenuto ad allegare e dimostrare elementi specifici dai quali desumere non soltanto la non veridicità o incompletezza delle informazioni fornite dal debitore, ma anche la loro rilevanza causale rispetto all'assunzione del nuovo debito e alla successiva formazione della situazione di sovraindebitamento. Tale verifica richiede, in particolare, l'esame della consistenza e della natura dei finanziamenti pregressi, della loro collocazione temporale, della capacità reddituale e patrimoniale del debitore, dell'ammontare delle rate complessivamente gravanti sul nucleo familiare, nonché della concreta incidenza che le informazioni omesse abbiano avuto sulla decisione del finanziatore.

Tanto premesso, non vi è la prova che il ricorrente, nel momento in cui richiedeva l'erogazione dei finanziamenti che hanno determinato il proprio indebitamento, abbia agito con colpa grave, malafede

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

o frode. Alla luce della tipologia dei finanziamenti richiesti (di importo non considerevole e finalizzati a sostenere spese che non appaiono eccessive o voluttuarie rispetto alle capacità economico finanziarie dell'istante), dello stato patrimoniale e familiare del ricorrente al momento delle richieste di accesso al credito , ritiene il Tribunale che all'epoca dei fatti il debitore non abbia agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento.

Egli, dunque, non ha violato in modo grave quelle regole cautelari di prudenza che devono guidare l'individuo che si accinge a domandare l'erogazione di un finanziamento.

Inoltre, quanto alle prospettate "mala fede" o "frode" da parte del debitore nella richiesta dei finanziamenti al creditore IBL, ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal debitore, consistita nell'aver omesso di dichiarare l'esistenza di pregressi finanziamenti, sia priva di valenza causale circa l'evento costituito dall'erogazione del finanziamento. Infatti, in prospettiva generale, deve ritenersi che spetti al creditore che affermi la sussistenza della "mala fede" o della "frode" fornire prova, eventualmente mediante elementi indiziari, non solo di fatti idonei ad essere in tal modo qualificati, ma anche dell'efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell'indebitamento (come si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell'art. 69 CCI, il quale prevede come condizione ostativa all'omologa la circostanza che il debitore abbia "determinato" la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode).

Nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta, in quanto alla luce dei redditi percepiti dal nucleo familiare del debitore, può affermarsi (in assenza di elementi che depongano in senso inverso forniti da IBL) che l'istituto bancario avrebbe egualmente erogato il finanziamento in favore del debitore.

Né risulta dimostrato che proprio il finanziamento concesso da IBL abbia costituito la causa determinante della situazione di sovraindebitamento, anziché inserirsi in un più ampio e risalente processo di progressiva esposizione debitoria.

In definitiva, l'omissione contestata può, dunque, assumere rilievo sul piano della correttezza delle dichiarazioni rese nella fase precontrattuale, ma non integra, in assenza della prova della sua concreta incidenza causale sulla situazione complessiva di sovraindebitamento, una condotta automaticamente riconducibile alla mala fede o alla frode ostativa prevista dall'art. 69, comma 1, CCII.

La conclusione non è infirmata dall'eventuale inosservanza, da parte del finanziatore, degli obblighi di valutazione del merito creditizio previsti dall'art. 124-bis TUB, trattandosi di profili distinti: la condotta del finanziatore rileva nei limiti stabiliti dall'art. 69, comma 2, CCII, mentre la condizione ostativa di cui al primo comma riguarda il comportamento del debitore. Tuttavia, tale distinzione non esonera il creditore dall'onere di dimostrare, nel caso concreto, i presupposti della mala fede o della

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

frode e il loro effettivo collegamento causale con la situazione di sovraindebitamento. Difettando tale prova, la contestazione deve essere disattesa.

Procedendo con l'esame dei motivi di opposizione, infondata è l'asserita violazione dell'art. 71 CCII formulata da ING.

Il creditore opponente ha sostenuto l'inammissibilità del piano proposto per violazione dell'art. 71 CCII in quanto il CCII " *prevede che il Piano (o meglio la Relazione dell'OCC) contenga solo l'indicazione dei costi presunti della procedura (art. 68) dato che la liquidazione del compenso all'OCC va fatta dal Tribunale e solo una volta terminata l'esecuzione e all'esito della Relazione finale presentata dall'OCC e degli altri adempimenti di cui all'art. 71*" , mentre "*il piano prevede il pagamento in prededuzione del compenso all'OCC all'atto dell'omologa*".

Orbene, da tale previsione non può conseguire l'inammissibilità della proposta.

Premessa ex art. 6 CCII la natura inequivocamente prededucibile del compenso del gestore e che tale natura ne imporrebbe il pagamento preferenziale rispetto a tutti i creditori posteriori, come è noto l'art. 71 c.4 CCII subordina il pagamento del compenso dell'OCC, previa liquidazione del giudice, all'esito dell'integrale esecuzione del piano; ciò non esclude la necessità che, per tali somme, stante la loro natura prededucibile, siano comunque individuate modalità atte a garantirne il pagamento integrale, seppure al termine della procedura. In tale ottica appare corretta la previsione del piano di versamento dei relativi importi nelle prime rate: tuttavia, sarà necessario che tali somme sia accantonate su conto separato per essere corrisposti una volta eseguito integralmente il piano e fatta salva, alla luce della durata del piano proposto, la possibilità dell'OCC di richiedere la corresponsione di acconti periodici, previa istanza motivata, in occasione del pagamento di un certo numero di rate del piano. Essendo, pertanto, necessario che la proposta preveda l'accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in prededuzione stimate per il compenso dell'OCC, appare legittima la previsione di versamento rateale, ferma la necessità, ai fini del prelievo, della richiesta di liquidazione indirizzata al giudice; del resto nel piano è previsto che l'importo dei compensi del gestore sarà versato all'OCC per il 70% in osservanza del disposto dell'art. 71 c. 4 CCII, mentre per il restante 30% viene previsto l'accantonamento delle somme.

In relazione, poi, al motivo di opposizione relativo contestazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, anche in relazione alla durata del piano, prima di passare all'esame del motivo, deve affermarsi l'impossibilità del creditore opponente IBL di procedere a tale contestazione: come è noto, ai sensi dell' art. 69 comma 2 CCII "il *creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta*".

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La ratio è certamente quella di dare maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u,b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso, potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: "Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione"). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018; cfr. Tribunale Lamezia Terme, 16 Dicembre 2021, che si è espresso nei seguenti termini: "sotto il profilo soggettivo, il novellato art 7 co. 2 lett. d-ter) l. 3/2012 condiziona l'ammissibilità (e, successivamente, l'omologazione) all'esclusione della circostanza che il debitore abbia determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, per cui la condotta negligente del debitore, ove sussistente, ben può essere qualificata come connotata da colpa lieve, ogni qualvolta risulti indotta dall'accondiscendenza manifestata dai soggetti qualificati con cui il debitore ha contrattato i

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

finanziamenti, in carenza peraltro di comportamenti fraudolenti o dolosi delle parti che abbiano inciso sulla formazione della volontà dei finanziatori nella fase delle trattative volte all'elargizione dei plurimi prestiti"; più di recente cfr. Tribunale di Torre Annunziata 5 marzo 2023: "non è seriamente argomentabile che un operatore professionale, quale senza dubbio è l'istituto di credito, dal quale esigere una diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie funzioni (cfr art. 1176, 2° comma, cc), faccia esclusivo affidamento sulle informazioni fornite dal cliente al fine di formarsi il proprio convincimento sul grado di affidabilità finanziaria di questi, in presenza di un flusso informativo dedicato agli intermediari finanziari posto a tutela della stabilità del sistema finanziario. L'onere della prova di aver condotto una istruttoria approfondita diretta a valutare le capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, ricade sull'intermediario finanziario stesso, la cui difesa si è però concentrata sulla dichiarazione asseritamente mendace di ….. (mercé la compilazione del questionario sul merito creditizio), non potendosi ribaltare l'onere di valutazione del merito creditizio, che incombe sull'intermediario finanziario, nella arbitraria determinazione di ulteriori obblighi dichiarativi a carico del cliente cui addebitare la scarsa veridicità delle affermazioni rese ma la cui verifica costituisce precipuo obbligo a posto a carico della controparte del rapporto negoziale, avendone i mezzi, per effetto ex lege eseguite già a monte").

Tanto premesso sul piano generale, il gestore ha ritenuto sussistenti elementi di colpa in capo al creditore opponente, in quanto "*Dalle informazioni raccolte si evidenziano delle anomalie da parte degli istituti di credito nella valutazione del "merito creditizio" previsto dall'art. 124- bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB). In particolare per il finanziamento concesso da FINDOMESTIC e IBL BANCA*".

In ogni caso e venendo al merito dell'opposizione, questo giudice ritiene che la proposta appare in ogni caso più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come è noto l'art. 67 comma 4 CCII dispone che "*è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC*".

Tale norma ricalca perfettamente, nel suo contenuto, quanto previsto nella L. 3/2012 dall'art. 7 (rubricato "presupposti di ammissibilità"), che inserisce tra i presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene o dei beni sui

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

quali insiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Come rilevato da una granitica giurisprudenza di merito sviluppatasi in vigenza della legge 3/2012, "*sotto il profilo dell'art. 7 co. 3 della l. n. 3/2012 si osserva che la falcidia dei crediti muniti di privilegio è possibile solamente ove assicuri in ogni caso il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Va quindi dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in carenza di una espressa indicazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati" (Tribunale Rimini, 17 Dicembre 2018). Attesa la natura concorsuale della procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento, quale si evince dagli specifici richiami ai crediti muniti di privilegio, contenuti negli art. 7 comma 1 e comma 1 bis, e 8 comma 4 L. 3/2012, il trattamento dei privilegiati non può infatti essere equiparato a quello dei chirografari: la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore, come attestato dall'OCC (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Rimini, 19 Aprile 2018)".*

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese ribadito come "*l'incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere soddisfatti integralmente*" (Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2016, n. 26328).

Nel caso, poi, in cui il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, va necessariamente operato un correttivo che tenga conto della circostanza che la stima del bene viene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede; nel caso in cui siano già stati esperiti uno o più tentativi di vendita, poi, il "valore di mercato" va più opportunamente individuato nel valore posto a base d'asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571 comma 2 c.p.c..

Non può, invero, ritenersi che il valore di mercato coincida pedissequamente con quello di stima, così come individuato dallo stimatore, laddove vi siano stati taluni tentativi di vendita ed il "mercato" delle vendite coattive non abbia concretamente manifestato alcun interesse all'acquisto del bene oggetto di procedura al prezzo così come individuato nei successivi avvisi di vendita andati deserti, di talchè, a fronte di uno o più incanti rimasti privi di offerenti, non potrà che aversi riguardo al valore del prossimo tentativo di vendita non ancora celebrato.

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

Con riguardo al "valore di mercato" da attribuire all'immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, una nutrita giurisprudenza di merito formatasi in senso alla L. 3/2012 ha ammesso la possibilità di omologare "il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta" (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, ex multis, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020).

D'altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato" (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544).

La previsione dell'art. 67 cit., in definitiva, là dove fa riferimento al presumibile ricavato in caso di liquidazione, deve essere intesa come riferita al ricavato ottenibile in sede di vendita "coattiva", concorsuale o individuale, non già al prezzo ricavabile dalla vendita del bene sul libero mercato, come emerge dallo stesso tenore letterale della previsione normativa, la quale fa riferimento alla "liquidazione".

Peraltro, l'alternativa per il creditore garantito da una causa di prelazione, come nel caso di specie, è data proprio dal soddisfacimento delle proprie ragioni a mezzo della procedura di liquidazione controllata o della procedura esecutiva individuale**,** con la conseguenza che rispetto al ricavato ottenibile in tale sede va valutata la misura minima di soddisfacimento del creditore prelatizio nell'ambito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore; inoltre, nella fattispecie, in caso

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

di apertura della liquidazione controllata è ben possibile che la vendita avvenga comunque nell'ambito della procedura esecutiva attualmente sospesa e ciò sia perché la legge riconosce al creditore fondiario di optare per tale soluzione, sia perché lo stesso liquidatore potrebbe subentrare nella procedura esecutiva.

Tanto premesso, nel caso di specie all'immobile ipotecato in sede di deposito della proposta è stato attribuito dal gestore un valore di €. 169.000,00 ridotto di euro del 25%, considerata la pendenza di una procedura esecutiva immobiliare , con un conclusivo valore a base d'asta di €. 126.750.00; successivamente, nella pendenza della presente procedura, è stata espletata la perizia di stima in sede esecutiva ed è stato attribuito un valore di mercato di euro 104.000,00 con prezzo base d'asta di euro 93.000,00.

Orbene, nel presente piano la parte debitrice ha ammesso al piano le somme precisate dall'Istituto di credito, che vengono pagati per l'intero ammontare, tutti in via privilegiata ipotecaria.

La stima del cespite eseguita non è stata contestata dal creditore opponente e, pertanto, il Tribunale ritiene congrua la stima non senza trascurare che a fronte del debito dichiarato , ne viene offerto il pagamento integrale, superiore rispetto al "valore di mercato", individuato nel valore posto a base d'asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%.

Del resto, ai fini della determinazione del valore ricavabile in caso di liquidazione controllata e/ vendita in sede esecutiva, deve essere considerata la possibilità di presentare offerte di acquisto per un importo inferiore del 25% rispetto al prezzo base (offerta minima) , importo dal quale dovrebbero essere, poi, decurtati anche i costi della procedura esecutiva: pertanto, sulla scorta dell'analisi condotta dal gestore nonché della perizia di stima acquisita , nell'ipotesi in cui aperta la liquidazione controllata dei ricorrenti la vendita dell'immobile avvenisse nell'ambito dell'esecuzione individuale, il ricavato lordo , all'esito del primo tentativo di vendita, potrebbe essere addirittura inferiore rispetto alla somma offerta in questa sede.

Pertanto, tenuto conto di quanto proposto, si ritiene che la misura del soddisfacimento del creditore ipotecario prevista dal piano risulta superiore al ricavato in caso di liquidazione il bene immobile ipotecato.

In relazione, poi, alla contestazione relativa alla mancata convenienza del piano in relazione alla durata, in quanto l'alternativa liquidatoria dell'esecuzione immobiliare consentirebbe al creditore ipotecario di soddisfare integralmente il proprio credito nell'immediato, anziché nella misura ridotta proposta nel piano con dilazione pluriennale", il Tribunale ritiene che, anche sotto il profilo cronologico, il piano che preveda una dilazione del pagamento protratta per il periodo indicato, non ne escluda la convenienza della proposta.

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

Sul punto, invero, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito, relativi alla disciplina della l. 3/2012, oggi trasfusa nel CCII- il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018, in Pluris/Cedam, 2021). La L. 27 gennaio 2012, n. 3, oggi CCII, nell'introdurre le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore)- indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

Ciò precisato, risulta condivisibile quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali). In particolare, con la prima pronuncia sopra richiamata la Suprema Corte ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. La Suprema Corte, ha chiarito che "*è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere*

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)"

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge) può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. N. 17834 del 2019), forme di volontà che il creditore dissenziente ha qui espressamente manifestato opponendosi alla omologa del piano.

Sennonché, va esclusa la impossibilità di omologare un piano del consumatore che preveda una durata superiore a quella (ritenuta media) dei cinque anni, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assumono ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

Difetta, dunque, come chiarito dalla Suprema Corte, una specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, né sussiste alcun automatismo tra una maggiore durata del piano ed il mancato soddisfacimento dei creditori; non può, invero, escludersi che gli interessi dei creditori medesimi risultino meglio tutelati da un piano siffatto piuttosto che da uno che preveda una durata minore e che poi si riveli, in concreto, non fattibile.

Nel caso di specie, la durata del piano, anche in riferimento al pagamento dei creditori chirografari, pur se apprezzabile, appare complessivamente ragionevole: in relazione al creditore ipotecario, peraltro, va tenuta in considerazione la stessa durata del piano di ammortamento del mutuo originario che prevedeva comunque il suo completamento nell'anno 2045.

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

Infine, in relazione alla contestazioni del creditore IBL relativa alla natura privilegiata ex artt. 2745 e 2751 bis codice civile del credito vantato, è sufficiente rimarcare come risulti ormai pacifico che i crediti da finanziamento costituiscono pacificamente crediti chirografari, non potendo mutuare il creditore cessionario la qualifica del credito dalla natura del credito ceduto e dovendosi ritenere la cessione del quinto un mandato all'incasso a scopo di garanzia, e non un titolo di prelazione che possa essere fatto valere dal creditore; del resto è del pari pacificamente noto che in materia di opponibilità alla procedura di sovraindebitamento della cessione del quinto, costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui il contratto di cessione di un quinto dello stipendio e la delegazione del pagamento divengono inopponibili alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per effetto dell'omologazione dell'accordo e/o della apertura della procedura di liquidazione.

In definitiva, questo giudice ritiene che il piano proposto appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da CASTALDO GREGORIO, nato a [redacted] c.f. [redacted] e PICCOLO ANNALISA, nata a [redacted] c.f. [redacted]

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026 a cura del gestore , tramite la cancelleria competente, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: 1) gli Organismi di Composizione della Crisi - OCC devono trasmettere la documentazione da pubblicare (in formato word, pdf, excel o zip) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it; 2) provveda il gestore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: a) i dati

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); b) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda il liquidatore a trasmettere i documenti di cui al punto 1) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 09.11.2026

Il Giudice delegato

dott.ssa Rosa Paduano

Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3